



SEZIONE INFORTUNI

POLIZZA SOCI

Morte	Massimale: 40.000,00 €
Invalidità Permanente da Infortunio	Massimale: 40.000,00 € Franchigia Fissa: 3%
Rimborso spese mediche	Massimale: 2.500,00 € Scoperto: 15% - Minimo 100,00 €
Rischio in itinere	SI [ESCLUSIVAMENTE PER I TRASPORTI COLLETTIVI EFFETTUATI DA FITEL PRESSO LE SEDI DI ESECUZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA]
Limite di età	NESSUN LIMITE DI ETA'

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica	SI
Attività Sportive (comprese gare, allenamenti e prove)	SI
Manifestazioni all'estero	SI
Commorienza Genitori	SI <i>[Aumento Massimale Morte del 100% in caso di figli Minori o portatori di disabilità fisica e/o psichica, quest'ultimi anche Maggiorenni]</i>
Attività Culturali (conferenze, mostre, riunioni)	SI
Attività previste dallo Statuto e promosse da FITEL (<u>fatta eccezione per paracadutismo, sport aerei in genere, corse e gare con veicoli a motore</u>)	SI

SEZIONE INFORTUNI

POLIZZA VOLONTARI

Morte	Massimale: 150.000,00 €
Invalidità Permanente da Infortunio	Massimale: 200.000,00 € <i>Franchigia Fissa: 3% per Assicurati Under 80 - 5% per Assicurati Over 80</i>
Diaria da Ricovero Infortuni	Massimale: 30,00 € [Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo] [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Diaria da Ricovero Malattia	Massimale: 30,00 € [Limite Indennizzo: 100 gg per evento e per anno assicurativo] [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Rimborso Spese Mediche	Massimale: 500,00 € [SCOPERTO: 10% - Min. 100,00 €]
Rischio in Itinere	SI [NESSUNA LIMITAZIONE DI TEMPO E PERCORSO]
Malattie Professionali	SI Massimale: 2.500.000,00 € [NO FRANCHIGIE - NO SCOPERTI]
Massimale Catastrofale	4.000.000,00 €
Limite di età	NESSUN LIMITE DI ETA'

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Assicurati in possesso di disabilità fisica e/o psichica	SI
Lesioni Tendinee e sottocutanee	SI
Lesioni al viso	SI <i>[Massimo risarcimento: 10.000,00 €]</i>
Commorienza Genitori	SI <i>[Aumento Massimale Morte del 50% in caso di figli Minori o portatori di disabilità fisica e/o psichica, quest'ultimi anche Maggiorenni]</i>
Danni ai mezzi meccanici degli Assicurati portatori di Disabilità Fisica	SI
Estensioni diverse	Si precisa che tutti i Volontari iscritti alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) sono assicurati sia con la Polizza Infortuni per i Soci aderenti alla FITeL che con la Polizza Infortuni per i Volontari aderenti alla FITeL.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

GARANZIE DI BASE

Garanzie principali sempre incluse	R.C.T.
Massimale R.C.T. Soci	2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.T. Volontari	2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.T. Circoli	2.500.000,00 € (per sinistro)
Massimale R.C.O.	2.500.000,00 € (per sinistro)
Franchigia fissa per sinistro	NESSUNA FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO
Soggetti Assicurati	<p>La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile in capo a tutti i Soci iscritti alla FITeL, dotati di tessera associativa, relativamente alla loro partecipazione alle attività previste dallo Statuto FITeL e/o delle Associazioni dei Circoli associati.</p> <p>La copertura è prestata inoltre per la responsabilità civile in capo a FITeL Nazionale APS e le sue Strutture Territoriali a questa aderenti, a tutte le Organizzazioni affiliate all'Ass. FITeL Nazionale APS, ai suoi Circoli Aziendali, alle nuove affiliazioni che dovranno inviare la comunicazione a FITeL Nazionale APS, e per tutti Volontari regolarmente iscritti nei registri dei Rispettivi Circoli, che risulteranno quindi assicurati.</p> <p>La Società rinuncia a conoscere preventivamente i nominativi delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento ai Registri e/o altra documentazione probatoria, che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia, in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Stessa. I nominativi dei Volontari devono risultare nei registri degli Aderenti.</p> <p>La garanzia è operante per tutti i soggetti che risultano iscritti nei suddetti registri.</p> <p>La garanzia si intende prestata inoltre per tutti i Dipendenti di FITeL Nazionale APS e per tutti i Dipendenti di tutte le Organizzazioni affiliate all'Ass. FITeL Nazionale APS.</p>
Rivalsa INAIL	Coperto dalla Polizza
Rivalsa della Compagnia	La compagnia rinuncia esplicitamente alla facoltà di rivalersi sull'assicurato

Terziarietà dei Soci	<p>I singoli Volontari, Dipendenti e Soci sono considerati Terzi nei confronti della Contraente e nei confronti dell'Associazione/Circolo a cui sono iscritti; sono inoltre considerati Terzi tra di loro e, limitatamente ai danni alle persone, sono considerati terzi anche rispetto ai familiari conviventi.</p> <p>Sono inoltre considerate Terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.</p> <p>La garanzia è operante anche durante gli allenamenti di gruppo.</p>
Validità territoriale	R.C.T.: tutti i paesi europei. (tutto il mondo per partecipazione a mostre e fiere).

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Malattie professionali	<p>Presenti e normate specificamente.</p> <p>Equipara ogni volontario e lavoratore ai dipendenti di un'impresa, assumendo la definizione di malattie professionali come da art. 139 D.P.R. n° 1124/65.</p> <p>Massimale: 2.500.000,00 € Rischio 1</p> <p>I VOLONTARI SONO EQUIPARATI AI DIPENDENTI</p>
Danni da incendio, esplosione e scoppio	<p>La garanzia si estende ai danni a cose altrui provocate da incendio di cose dell'Assicurato e/o in uso e/o in consegna all'Assicurato stesso, con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e contenuto della sede del circolo.</p> <p>Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 300.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia fissa di € 100 per ciascuna cosa danneggiata.</p>
Danni causati dai non Dipendenti che partecipano ai lavori	<p>La garanzia viene prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le attività coperte dalla presente assicurazione.</p>

<p>Responsabilità Civile Personale di Dipendenti, Personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003), Lavoratori Atipici e Subordinati (Legge 08/08/1995 N. 335)</p>	<p>La Compagnia si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro mansioni:</p> <p>a) Il personale dipendente; b) I prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro ai sensi del D.Lgs. n.276 del 10/9/03; c) I prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n. 335; d) I lavoratori parasubordinati; e) Gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti. f) I minori esclusivamente nella loro attività di volontariato.</p> <p>Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.</p>
<p>Danni cagionati da persone in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003)</p>	<p>La garanzia R.C.T è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro in regime di somministrazione lavoro. L'Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti.</p>
<p>Infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro (D.Lgs. N. 276 del 10/09/2003)</p>	<p>La garanzia R.C.O. è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso la Contraente Organizzazione di Volontariato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile. Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori in regime di somministrazione lavoro per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza. L'Estensione vale anche per gli addetti al Servizio Civile Nazionale e i Tirocinanti</p>
<p>Proprietà e Conduzione delle Sedi/Fabbricati</p>	<p>L'assicurazione comprende la proprietà e/o conduzione dei fabbricati/sedi di proprietà del contraente o ad esso locati o in comodato d'uso o in uso gratuito nei quali si svolge l'attività dello stesso.</p>
<p>R.C. del Committente ai sensi del D.Lgs. 494/96</p>	<p>Qualora l'Ass. Fitel (Federazione Italiana Tempo Libero) Nazionale APS e/o una o più delle Associazioni e dei Circoli affiliati alla stessa abbia la proprietà, l'uso/comodato dei locali dove svolge l'attività assicurata, la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante al contraente nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.</p>

Danni ai mezzi sotto carico e scarico	La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Lavoro presso Terzi	La garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di effettuazione delle attività svolte presso terzi. Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Estensioni diverse	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati).
Committenza Auto	L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle "Norme di polizza". La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione di garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Organizzazioni varie	L'assicurazione di responsabilità civile terzi comprende, a titoli indicativo ma non esaustivo, i danni cagionati: 1) nell'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, e feste; 2) nella gestione di circoli ricreativi e organizzazione di gite; ed ancora la proprietà e l'uso di campi da bocce, piste da ballo e da pattinaggio, biliardi, sale riunioni, laboratori per attività hobbistiche, parchi giochi ed aree ortive ed aree verdi in genere; 3) nella gestione di manifestazioni culturali tenute all'interno delle sedi degli Enti assicurati o anche all'aperto; 4) da eventi, feste e manifestazioni organizzati in collaborazione o in convenzione con enti pubblici rispetto delle leggi e norme vigenti; 5) da esercizio di attività motorie (quali ad esempio ginnastica dolce, yoga, ballo, passeggiate, escursioni, ecc.).

<p>Partecipazione a Manifestazioni con finalità benefiche e/o Solidaristiche</p>	<p>L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento delle manifestazioni, nonché in conseguenza delle operazioni di montaggio e smontaggio degli stands e di altri manufatti e per i rischi connessi con la manifestazione assicurata, quali a titolo indicativo e non esaustivo: serate danzanti, spettacoli folkloristici, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, conduzione di chioschi per la distribuzione di cibi e bevande.</p> <p>La presente garanzia non opera nel caso in cui le suddette operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e attrezzature siano affidate a ditte esterne o comunque a personale ad uopo retribuito non appartenente all'assicurato.</p> <p>Limitatamente alle operazioni di montaggio e smontaggio di stands, impianti ed attrezzature si conviene che, A parziale deroga della lettera e) dell'art. 64 "Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.: esclusioni e limitazioni" l'assicurazione è estesa ai danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.</p> <p>Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, l'assicurazione comprende i danni corporali cagionati durante il periodo di validità dell'assicurazione dai prodotti somministrati o venduti, ESCLUSI quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.</p>
<p>Pagamento del Premio</p>	<p>Si precisa che il termine per il pagamento deve intendersi elevato a 90 gg.</p>
<p>Effetto e scadenza delle coperture</p>	<p>Per ciascun socio la copertura inizia dalle ore 24,00 del giorno dell'avvenuta regolarizzazione della quota associativa e termina alle ore 24,00 del giorno di scadenza della polizza. La Contraente si impegna a fornire la prova che al momento del sinistro il proprio iscritto era regolarmente munito di tessera assicurativa.</p>
<p>Denuncia dei Sinistri ed obblighi in caso di sinistro</p>	<p>La Società concede l'aumento del termine per la denuncia dei sinistri a 30 giorni dal fatto o dall'avvenuta conoscenza del fatto medesimo. La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all'Agenzia Cavarretta Assicurazioni tramite e-mail all'indirizzo sinistri@polizzaunicadelvolontariato.it, allegando anche copia della tessera FITeL, copia del documento di riconoscimento dell' iscritto e attestazione, rilasciata dalle Strutture Territoriali FITeL, relativa all'adesione dell'iscritto alla copertura assicurativa.</p>

SEZIONE TUTELA LEGALE

POLIZZA CIRCOLI

Assicurati	Circoli e Associazioni
Massimale	10.000,00 € (per sinistro)
Massimale per Anno Assicurativo	ILLIMITATO
Garanzie prestate	DIFESA PENALE, CIVILE, VERTENZE EXTRACONTRATTUALI, VERTENZE ESTRAGIUDIZIARIE
Scelta dell'Avvocato	LIBERA SCELTA DELL'ASSICURATO